



## **DETERMINAZIONE N. 359/2020**

**Oggetto: Approvazione della Trattazione n. 35/2019, e Comunicazione di archiviazione riguardanti la Segnalazione al Difensore civico per il digitale n. 35/2019 - Prot. n.4569 del 29/03/2019.**

### **IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTI** gli articoli 19 (Istituzione dell'AgID), 21 (Organi e statuto), 22 (Soppressione di DigitPA e dell'AgID per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i. e l'articolo 14-bis (AgID) nonché l'articolo 17, (Responsabile per la transizione digitale e difensore civico digitale) del decreto legislativo n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e s.m.i. e, in particolare, il comma 1-quater del suddetto articolo 17 ai sensi del quale è istituito, presso l'AgID, l'ufficio del difensore civico per il digitale;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 gennaio 2014 (pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto dell'AgID;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 9 aprile 2015, concernente la "Determinazione delle dotazioni delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell'AgID", adottato ai sensi dell'articolo 22, comma 6, del decreto-legge n. 83 del 2012;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 marzo 2017, recante "Approvazione del regolamento di organizzazione per l'AgID";

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2020, registrato alla Corte dei Conti in data 17 febbraio 2020 al n. 232, con il quale l'ing. Francesco Paorici è stato nominato, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell'AgID, con decorrenza 20 gennaio 2020;

**VISTA** la determinazione n. 15/2018 del 26/1/2018 con la quale si stabilisce che, in attuazione dell'articolo 17 comma 1-quater del decreto legislativo n. 82/2005 e s.m.i., è istituito presso l'AgID l'Ufficio del difensore civico per il digitale, al quale è preposto il dott. Massimo Macchia, che si avvarrà del personale in servizio presso l'ufficio Affari Giuridici e Contratti e che le aree tecniche presteranno

supporto al Difensore civico digitale al fine di fornire al medesimo elementi utili in ordine alle segnalazioni ricadenti nelle aree di propria competenza;

**VISTO** l'articolo 66 comma 2 del d.lgs. 217/17 ove, tra l'altro, si prevede che, *“al fine di garantire una tempestiva ed efficace attuazione del decreto legislativo n. 82 del 2005, e, in particolare, di svolgere le attività previste dall'articolo 17, comma 1-quater e dall'articolo 71 del predetto decreto legislativo e le altre misure aggiuntive disposte dal presente decreto, l'AgID può avvalersi, in aggiunta alla dotazione organica vigente, di un contingente di 40 unità di personale di altre amministrazioni statali, in posizione di comando o fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127”*;

**VISTA** la determinazione n. 37 del 12/02/2018 con la quale è stato approvato il Regolamento concernente le procedure interne all'Agenzia per l'Italia digitale aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento, nella fase di prima applicazione, dei compiti previsti dall'articolo 17, comma 1-quater del Codice dell'Amministrazione digitale, relativi al Difensore civico per il digitale;

**VISTA** la segnalazione al Difensore civico per il digitale n. 35/2019 del 29/03/2019 acquisita al prot. con n. 4569 in pari data, relativa alla presunta violazione dell'art. 54 del C.A.D., in particolare la mancata indicazione dell'indirizzo P.E.C. nonché la mancata pubblicazione delle informazioni di cui all'art. 13, c.1, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

**ESAMINATA** la Trattazione n. 35/2019, predisposta dall'Ufficio del Difensore civico per il digitale, relativa all'istruttoria del caso sopra segnalato. In particolare, si è provveduto ad effettuare una ricognizione del sito web istituzionale dell'amministrazione segnalata nonché a richiedere alla stessa elementi di valutazione. L'Amministrazione non ha dato riscontro alla richiesta e le risultanze della richiamata ricognizione fatta dall'ufficio hanno portato ad ipotizzare che il sito stesso fosse stato completamente rinnovato. Da ulteriori successive ricerche documentali effettuate dall'Ufficio nell'albo pretorio on line dell'amministrazione, risulta pubblicata la [determina dirigenziale n. 232 del 28/05/2019](#) dalla quale emerge che il Comune ha effettivamente realizzato il nuovo sito web istituzionale, ponendo rimedio a quanto segnalato. Questa circostanza ha fatto venire meno l'oggetto stesso della segnalazione, si è proposto al Difensore civico per il Digitale di procedere all'archiviazione della Segnalazione in esame.

**ESAMINATA** la comunicazione di Archiviazione n.35/2019, conseguente all'approvazione da parte del Difensore per il digitale della proposta di archiviazione contenuta nella richiamata Trattazione n. 35/2019, trasmessa al Direttore Generale per quanto di competenza e, qualora nulla osti, con archiviazione della Segnalazione e comunicazione al Segnalante;

**DETERMINA**

di approvare dette Trattazione n. 35/2019 e Comunicazione di archiviazione al Segnalante di seguito allegate, che formano parte integrante della presente determinazione.



**Segnalazione n.35/2019 - Trattazione**

**Amministrazione segnalata: Comune di Gualtieri Sicaminò - Qualificazione tematica: Domicilio digitale - Protocollo n.4569 del 29/03/2019.**

Il Segnalante espone la seguente questione:

*“Si segnala la violazione dell’art. 54 del C.A.D., in particolare la mancata pubblicazione delle informazioni di cui all’art. 13, c.1, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33”.*

Si premette che il Difensore civico per il digitale ha il compito di raccogliere tutte le segnalazioni relative alle presunte violazioni del Codice dell’Amministrazione Digitale, o di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione, a garanzia dei diritti digitali dei cittadini e delle imprese. L’Ufficio del difensore civico per il digitale è stato istituito presso AgID con l’articolo 17, comma 1-quater del Codice dell’Amministrazione Digitale. I principali ambiti di tutela per il cittadino e le imprese riguardano l’uso delle tecnologie, l’identità digitale, il domicilio digitale, i pagamenti con le modalità informatiche e la comunicazione mediante le tecnologie dell’informazione.

Si specifica, peraltro, che il Difensore civico per il digitale non risolve o media eventuali controversie tra il cittadino e la pubblica amministrazione; non può sostituirsi alla pubblica amministrazione nell’espletamento dell’attività richiesta dal cittadino; non svolge attività di supporto riguardo il malfunzionamento di soluzioni applicative utilizzate dalle pubbliche amministrazioni per l’erogazione di servizi on line (non è un servizio di help desk); non sostituisce l’Ufficio per i rapporti con il pubblico presente in ciascuna amministrazione.

Venendo al merito della questione segnalata, dall’esame preliminare di quanto rappresentato dal Segnalante sembra che il Comune di Gualtieri Sicaminò non rispetti, nell’ambito del proprio sito web istituzionale (<http://www.comune.gualtieri.me.it/>), le disposizioni che stabiliscono la disciplina normativa relativa al contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni, (art. 54 del Codice dell’amministrazione digitale, (di seguito CAD), di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 e s.m.i.), ossia agli obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione delle pubbliche amministrazioni (articolo 13, c.1, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33). Al riguardo, in base alla qualificazione tematica e all’oggetto della segnalazione attribuiti dal segnalante (rispettivamente “Domicilio digitale” e

“Mancata indicazione indirizzo P.E.C.”), si desume che il segnalante abbia inteso portare l’attenzione particolarmente su quest’ultimo aspetto.

Al termine dell’esame preliminare si ritiene che la segnalazione in oggetto sia senz’altro ricevibile.

In avvio di istruttoria, ai fini di inquadramento normativo della questione, si ritiene innanzitutto opportuno riportare le disposizioni di riferimento, peraltro menzionate dal segnalante stesso cioè, rispettivamente:

- *“Art. 54 (Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni). 1. I siti delle pubbliche amministrazioni contengono i dati di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni, recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché quelli previsti dalla legislazione vigente”;*
- *“Art. 13 Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi: a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze; b) all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici; c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche; d) all'elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.”.*

Sulla scorta delle suddette disposizioni, al fine di valutare la fondatezza di quanto segnalato, si effettua attività di ricognizione sul sito web istituzionale dell’amministrazione segnalata. Di tale attività si dà conto di seguito.

Il sito web, a partire dalla home page (screenshot 1, 2 e 3) appare avere un’impostazione generale per nulla obsoleta e l’indirizzo di posta elettronica certificata è riportato nel piè di pagina della home page stessa (così come nel piè di pagina di qualsiasi altra pagina del sito) nella sezione dedicata ai Contatti (screenshot 4)

Home | Comune di Gualtieri Sicaminò | comune.gualtieri.me.it

Regione Sicilia

ACCEDI Selezione lingua

Seguici su

**Comune di Gualtieri Sicaminò**

La Città | Il Comune | Amministrazione | Servizi Online | Contatti | Risultati Elettorali

**Convocazioni Consiglio Comunale**  
Elenco degli Argomenti

Prossima Convocazione del Consiglio Comunale: --/--/---- ore ----

Scrive qui per eseguire la ricerca

Home | Comune di Gualtieri Sicaminò | comune.gualtieri.me.it



**Collegamenti**

Amministrazione trasparente	La Città	C.U.C.	Sportello IUC
Albo Pretorio	Archivio Storico Atti Amministrativi	Regolamenti Comunali	Statuti
Raccolta Differenziata	Aro del Muto	Modulistica	SUAP
Pubblicazioni di Matrimonio	Servizio Civile Nazionale	Protezione Civile	Meteo Gualtieri Sicaminò


**Lista Notizie**

--	--	--

Scrive qui per eseguire la ricerca



La circostanza che il sito non è obsoleto trova poi nuovi indizi a conferma, quando si passa ad esplorare la pagina in cui sono raccolte tutte le notizie pubblicate sul sito (<http://comune.gualtieri.me.it/notizie>), (screenshot 5).



In tale pagina, infatti, le notizie sono pubblicate in ordine cronologico discendente ed è possibile osservare che le prime notizie pubblicate risalgono ai primi giorni di marzo 2019. Peraltro, la presenza di notizie riferibili al mese di gennaio 2019, ma pubblicate appunto il giorno 4 marzo 2019 (screenshot 6), portano ad ipotizzare che, a partire dai primi giorni di marzo 2019 il sito web istituzionale dell'amministrazione segnalata sia stato oggetto di un significativo intervento di rinnovo che, forse, è tuttora in corso.



Questa impressione è confermata anche dall'esplorazione della sezione "Amministrazione trasparente" (reperibile all'indirizzo <http://comune.gualtieri.me.it/amministrazione-trasparente>)

cioè quella in cui, normalmente, sono pubblicati i dati e le informazioni previste dal Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*.

Infatti, tale sezione risulta in parte vuota; si veda, nell’ambito della sottosezione “Organizzazione”, la pagina dedicata a “Titolari di incarichi politici” (<http://comune.gualtieri.me.it/amministrazione-trasparente/sezioni/13186-titolari-incarichi-politici-dati-formato-tabellare>) o la pagina dedicata a “Telefono e posta elettronica” (<http://comune.gualtieri.me.it/amministrazione-trasparente/sezioni/13197-telefono-posta-elettronica>).

Tuttavia consultando la sottosezione dedicata all’“Articolazione degli uffici” (<http://comune.gualtieri.me.it/amministrazione-trasparente/sezioni/13195-articolazione-uffici>) è possibile reperire (passando per la pagina <http://comune.gualtieri.me.it/amministrazione-trasparente/sezioni/13195-articolazione-uffici/contenuti/67401-articolazione-uffici>) un documento allegato in cui è descritta l’“articolazione della struttura organizzativa degli uffici del comune di Gualtieri Sicaminò”, in quello stesso documento sono riportati anche gli indirizzi di posta elettronica nonché gli indirizzi di posta elettronica certificata che afferiscono a ciascun ufficio che compone la struttura organizzativa (<https://bussola.s3-eu-west-1.amazonaws.com/120264/Articolazione%20Uffici.pdf>). Similmente all’indirizzo <http://comune.gualtieri.me.it/amministrazione-trasparente/sezioni/13196-organigramma> è presente un allegato (<https://bussola.s3-eu-west-1.amazonaws.com/104689/ORGANIGRAMMA%20COMUNE%20DI%20GUALTIERI%20SICAMINO%27.png>) che illustra l’organigramma dell’ente.

In sintesi sulla base degli elementi fin qui raccolti si è portati a ritenere che il sito web istituzionale dell’amministrazione segnalata è stato oggetto di un rinnovo e che sia tuttora in corso il completamento del popolamento dati rispetto a tutti gli obblighi normativamente previsti.

In conclusione, al fine di ricevere conferma rispetto a quest’ipotesi, si è proposto all’ufficio del Difensore civico di predisporre una richiesta di acquisizione elementi.

Accogliendo tale proposta il Difensore civico per il digitale ha preparato una richiesta di informazioni che è stata trasmessa all’amministrazione segnalata (nota Agid prot. n. 1164 del 28/01/2020). A tal proposito si osserva che l’amministrazione non ha però riscontrato la suddetta richiesta.

Tuttavia, grazie a ricerche effettuate dallo stesso Ufficio del Difensore civico per il digitale nell’albo pretorio dell’amministrazione e in particolare sulla base dell’esame della [determina dirigenziale n. 232 del 28/05/2019](#) e della documentazione correlata è stato possibile ricostruire che

effettivamente nel periodo da gennaio 2019 fino al 30/04/2019, si è provveduto a realizzare il nuovo sito web istituzionale dell'amministrazione.

E' logico dedurre quindi che la segnalazione in oggetto, formulata nel marzo del 2019, si riferisce alla precedente versione del sito e non a quella attualmente on-line.

In conclusione, in base a quanto esposto si ritiene che l'oggetto stesso della segnalazione sia venuto meno per un intervenuto mutamento della situazione. Pertanto si propone al Difensore civico per il Digitale di procedere all'archiviazione della Segnalazione in esame, previa comunicazione e nulla osta del Direttore Generale per quanto di competenza e contestuale comunicazione al Segnalante.

16/07/2020

Raffaele Montanaro



# AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

## Ufficio del difensore civico per il digitale

**Oggetto: Comunicazione relativa alla Segnalazione n. 35/2019 - Amministrazione segnalata: Comune di Gualtieri Sicaminò - Qualificazione tematica: Domicilio digitale - Protocollo n.4569/2019.**

Gent.mo Segnalante, si riporta quanto da Lei rappresentato

*“Si segnala la violazione dell'art. 54 del C.A.D., in particolare la mancata pubblicazione delle informazioni di cui all'art. 13, c.1, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33”.*

Si premette che il Difensore civico per il digitale ha il compito di raccogliere tutte le segnalazioni relative alle presunte violazioni del Codice dell'Amministrazione Digitale, o di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione, a garanzia dei diritti digitali dei cittadini e delle imprese. L'Ufficio del difensore civico per il digitale è stato istituito presso AgID con l'articolo 17, comma 1-quater del Codice dell'Amministrazione Digitale. I principali ambiti di tutela per il cittadino e le imprese riguardano l'uso delle tecnologie, l'identità digitale, il domicilio digitale, i pagamenti con le modalità informatiche e la comunicazione mediante le tecnologie dell'informazione. Si specifica che il Difensore non risolve o media eventuali controversie tra il cittadino e la pubblica amministrazione; non può sostituirsi alla pubblica amministrazione nell'espletamento dell'attività richiesta dal cittadino; non svolge attività di supporto riguardo il malfunzionamento di soluzioni applicative utilizzate dalle pubbliche amministrazioni per l'erogazione di servizi on line (non è un servizio di help desk); non sostituisce l'Ufficio per i rapporti con il pubblico presente in ciascuna amministrazione.

Per quanto riguarda la Sua Segnalazione, La informiamo che, a seguito di accertamenti e verifiche si è appurato che l'amministrazione ha provveduto a far realizzare il proprio nuovo sito web istituzionale, ponendo quindi rimedio a quanto segnalato.

Tanto premesso, scusandoci vivamente per il ritardo nella risposta conseguente a disguidi interni, le comunichiamo che, a seguito del superamento delle criticità da lei segnalate, abbiamo archiviato la Sua segnalazione.

Cordiali saluti